



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE
V.V.F.*

- FNS CISL V.V.F.
- UIL PA V.V.F.
- FP CGIL V.V.F.
- CONFSAL V.V.F.
- CONAPO
- AP V.V.F.
- FEDERDISTAT V.V.F. e F.C.
- SI.N.DIR. V.V.F.

LORO SEDI

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO
NAZIONALE V.V.F.*

- FNS CISL V.V.F.
- CONAPO
- UIL PA V.V.F.
- FP CGIL V.V.F.
- CONFSAL V.V.F.
- USB V.V.F.

LORO SEDI

OGGETTO: Procedure di sicurezza e prevenzione estratte dal protocollo di accordo dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" tra il Ministero della P.A. e le OO.SS. e dai protocolli condivisi con le parti sociali, allegati al D.P.C.M. 26 aprile 2020.

Per opportuna informazione, si trasmette il documento di pari oggetto recante indicazioni sul contenimento e sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 di prossima emanazione.

IL CAPO DELL'UFFICIO DI STAFF

Lanza Bucceri



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

EMERGENZA COVID-19

PROCEDURE DI SICUREZZA PREVENZIONE ESTRATTE DAL PROTOCOLLO DI ACCORDO DEI DIPENDENTI PUBBLICI IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA "COVID-19" TRA IL MINISTERO DELLA P.A. E LE OO.SS. E DAI PROTOCOLLI CONDIVISI CON LE PARTI SOCIALI, ALLEGATI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 APRILE 2020 RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, APPLICABILI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

0 - Premessa.

Il presente documento costituisce una linea guida per l'adozione di misure di prevenzione e sicurezza tese al contrasto ed al contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro ed integra le precedenti disposizioni impartite dall'Amministrazione sull'argomento, ad esclusione delle attività operative di soccorso svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le quali è stata già emanata una specifica linea-guida. L'attuazione delle misure riportate nel testo sono finalizzate ad incrementare ed incentivare l'adozione di precauzioni efficaci negli ambienti di lavoro e concorre all'esigenza nazionale di contrasto dell'epidemia di COVID-19, anche nella fase di graduale ripresa delle attività economiche.

Lo scopo principale di tali misure è quello di consentire il funzionamento degli uffici del servizio pubblico essenziale, assicurando la protezione degli operatori e dei visitatori, nel rispetto delle prescrizioni del legislatore e delle indicazioni dell'Autorità sanitaria, che seguono la logica della precauzione che ha come misura primaria il distanziamento interpersonale, dove possibile.

Come noto, anche il lavoro in modalità agile rientra tra le misure connesse alle finalità di cui sopra, ma non viene trattato esplicitamente nel presente documento poiché è stato già disciplinato da ultimo con nota n.6612 del 26 marzo 2020, che verrà aggiornata sulla base delle risultanze del gruppo di lavoro all'uopo costituito per l'individuazione di specifiche e modalità applicative da adottare in futuro, previa condivisione con le OO.SS..

In quest'ottica, dovendo continuare ad essere garantita l'attività amministrativa potranno essere riviste le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative.

Tuttavia, nel testo sono presenti indicazioni utili anche nell'esercizio delle attività svolte all'esterno della sede di servizio.

Le attività svolte all'interno delle sedi dell'Amministrazione sono di tipo amministrativo, tecnico, logistico, sanitario, di formazione e di segreteria didattica che comportano un rischio biologico generico, non connesso all'attività istituzionale, per il quale si rendono comunque necessarie misure di prevenzione e protezione applicabili alla popolazione, nel rispetto dei principi generali di precauzione in conformità alle norme ordinarie e straordinarie introdotte dal legislatore e dalle Autorità di governo e sanitarie.

Nell'ambito degli uffici ubicati in sedi con più datori di lavoro, la gestione delle parti comuni sarà disciplinata secondo le indicazioni disposte dal responsabile di sede.

1 - Misure preliminari e generali.-

In linea con le disposizioni straordinarie emanate per la gestione dell'emergenza da COVID-19, si riportano le seguenti misure organizzative e gestionali, richiamate anche in precedenti note emanate da questa Amministrazione.

I dirigenti preposti dovranno procedere a:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

a) rimodulazione dell'organizzazione del lavoro e degli uffici che consenta di ridurre la presenza del personale e dell'utenza, perseguendo la tutela degli operatori e dei terzi con la continuità di erogazione dei servizi pubblici essenziali attraverso l'utilizzo di strumenti del lavoro agile, della turnazione, della rotazione, della flessibilità di orario e della programmazione del congedo ordinario nel rispetto del CCNL, ma al tempo stesso garantendo la presenza fisica sul luogo di lavoro per le posizioni lavorative che risultano essere essenziali per l'efficacia del lavoro complessivo. Nel caso in cui nello stesso ambiente fosse prevista la contemporaneità di più lavoratori dovrà essere garantito il rispetto tra le postazioni maggiore di 2 metri prevedendo in alternativa l'interposizione di separazioni anche di tipo mobile (pannelli mobili, librerie..)

b) eliminazione o limitazione dei contatti nelle zone comuni, per evitare assembramento di persone anche attraverso l'interdizione dell'accesso a spazi non indispensabili;

c) cura ed intensificazione delle attività di pulizia ed aerazione per la salubrità di tutti gli ambienti con presenza di personale e di pubblico, con particolare attenzione alla sanificazione delle postazioni di lavoro, delle aree comuni e delle sale di attesa o ricevimento dell'utenza;

d) incentivazione ed incremento dei servizi resi a distanza e su prenotazione, attraverso modalità telefoniche o telematiche; al fine di garantire la massima e tempestiva informazione dell'utenza dovrà essere data comunicazione, con ogni mezzo idoneo, delle modalità di erogazione dei servizi

e) acquisizione di adeguati dispositivi di protezione individuale del personale (DPI), conformi alle norme di settore ed alle disposizioni delle Autorità sanitarie, in relazione alle specifiche attività svolte;

f) regolamentazione dell'accesso e della sosta negli spazi comuni quali mense, locali ristoro, aree-fumo, sale d'attesa, soggiorni, spogliatoi, servizi igienici, ascensori, prescrivendo limitazioni della sosta ed il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone;

g) informazione dei lavoratori non già precedentemente informati e dei terzi sulle prescrizioni e le cautele da seguire per disposizione dell'Autorità e del datore di lavoro, anche consegnando o affiggendo in punti ben visibili materiale informativo e/o utilizzando dispositivi acustici o pannelli luminosi;

h) regolamentazione dell'utilizzo dei servizi igienici e docce intensificandone la pulizia e sanificazione;

i) sanificazione periodica degli automezzi;

l) formazione incrociata dei lavoratori per svolgere le funzioni essenziali anche a rotazione in modo che si possa operare anche in assenza di uno di loro.

n) apposizione segnaletica informativa per il personale con le misure necessarie per l'accesso a determinate aree, in funzione del rischio di contagio da COVID-19.

2 - Obblighi del lavoratore.-

Ad ogni lavoratore è prescritto:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

a) l'obbligo di non recarsi in servizio in presenza di febbre (oltre i 37,5 °C) o altri sintomi influenzali informando il proprio medico di famiglia secondo le procedure dettate dall'Autorità sanitaria e il datore di lavoro;

b) di astenersi dal recarsi o permanere sul luogo di lavoro (ove i sintomi compaiano durante l'orario di servizio), segnalandolo tempestivamente al datore di lavoro, laddove si manifestino sintomi influenzali o febbre;

c) di segnalare al datore di lavoro e al medico di famiglia, astenendosi dal servizio, qualora si trovi in uno dei casi di contatto stretto o di provenienza da zone a maggior rischio per i quali l'Autorità di governo o sanitaria abbiano imposto misure di segregazione;

d) di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità competenti e del datore di lavoro nell'accedere e nel permanere sul luogo di lavoro, in particolare di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza, pulire con frequenza e diligenza le mani e curare con attenzione l'igiene della propria postazione di lavoro o dell'automezzo assegnato;

e) di indossare la mascherina chirurgica qualora si rendessero necessari contatti ravvicinati (inferiori a 1 m) per l'espletamento di attività lavorative al chiuso e all'aperto; in alternativa, potrà essere indossata la mascherina di comunità in caso di contatti ravvicinati occasionali all'aperto o in luoghi al chiuso caratterizzati da volumi spaziosi con sufficiente ventilazione naturale, riducendo al minimo essenziale la durata del contatto.

3 - Accesso al luogo di lavoro.

Il dirigente preposto dispone l'organizzazione del controllo della temperatura corporea del personale in ingresso e dei terzi, utilizzando strumenti che non richiedano il contatto fisico e rispettando le norme di tutela della riservatezza dei dati personali. Il lavoratore può peraltro richiedere, all'ingresso o durante la giornata lavorativa, il controllo della propria temperatura corporea. Alle persone con temperatura superiore a 37,5 °C viene interdetto l'accesso alla sede e viene indicato di seguire le prescrizioni dell'Autorità sanitaria per il trattamento dei casi sospetti di contagio da COVID-19.

L'accesso al personale estraneo all'Amministrazione (i fornitori, corrieri, visitatori ed ospiti) dovrà essere:

- a) limitato nella frequenza e solo per necessità;
- b) programmato;
- c) regolamentato nei tempi e nei percorsi;
- d) organizzato in modo da evitare contatti stretti con il personale in servizio;
- e) assolto nell'ambito di spazi esterni;
- f) senza l'impiego di servizi ed apparecchiature di uso promiscuo con il personale.

Il dirigente preposto consente l'accesso al personale estraneo solo a chi si trova in condizioni di salute e di provenienza per le quali l'Autorità di governo o sanitaria non abbia previsto interdizioni allo spostamento o la segregazione cautelativa, predisponendo appositi avvisi e/o la raccolta di autodichiarazioni dell'interessato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Negli Uffici adibiti al ricevimento del pubblico dovranno essere messe in atto iniziative finalizzate ad evitare situazioni che possano comportare affollamento di persone utilizzando, ove possibile, accessi separati e contingentati, favorendo altresì il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro anche con sistema "elimina code". Si raccomanda inoltre di assicurare la frequente aerazione degli Uffici stessi, di curare che venga effettuata da parte delle ditte incaricate un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti con comune candeggina, di utilizzare, ove possibile, gli sportelli con schermo di protezione. Il personale a contatto con il pubblico dovrà rispettare la distanza di sicurezza interpersonale ed indossare mascherine chirurgiche o, in assenza di schermo protezione, di tipo FFP2 o FFP3.

Il personale esterno presente ordinariamente in sede in quanto addetto ai servizi in appalto di igiene ambientale e ristorazione è tenuto ai medesimi obblighi del personale dell'Amministrazione per quanto riguarda l'accesso ed il comportamento ai fini del contenimento del contagio, nonché per la tenuta dei locali eventualmente riservati alle stesse imprese, secondo le indicazioni del proprio datore di lavoro e previ appositi accordi con il dirigente preposto che riceve i servizi.

Il personale di aziende ed imprese di manutenzione o servizi che opera occasionalmente o per brevi periodi all'interno di una sede riceve completa informativa delle norme di sicurezza di cui alla presente linea-guida ed alle eventuali ulteriori disposizioni riguardanti la sede e ne rispetta integralmente le disposizioni, previ accordi e scambio di informative tra il dirigente preposto e l'impresa appaltatrice. Il dirigente preposto dispone la vigilanza di tale rispetto, nonché la segnalazione e la rimozione di situazioni di rischio, fino ad interrompere i lavori ed allontanare le persone inadempienti dandone comunicazione ai rispettivi datori di lavoro.

I visitatori dovranno indossare almeno la mascherina di comunità e mantenere la distanza di sicurezza interpersonale. Ove possibile, i percorsi di ingresso e di uscita dal luogo di lavoro sono distinti.

4 – Spazi e servizi comuni.-

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense, le aree fumatori e gli spogliatoi è organizzato, prevedendo:

- a) la ventilazione continua dei locali;
- b) un tempo di permanenza ridotto;
- c) il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.

L'erogazione dei pasti nelle sale mensa dovrà avvenire in modo da limitare il numero di persone contemporaneamente presenti al fine di rispettare le distanze di sicurezza eventualmente incrementando il numero di turnazioni; I titolari dei distributori automatici dovranno assicurare la sanificazione periodica degli stessi e l'installazione di apposita segnaletica che individui le distanze di sicurezza interpersonale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

5 - Pulizia degli ambienti.-

Il dirigente preposto assicura i servizi di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica degli ambienti e delle postazioni di lavoro, con particolare attenzione alle superfici ed alle aree di uso comune.

Ciascun dipendente dovrà curare l'ordine della propria postazione di lavoro, al fine di facilitare le azioni di pulizia da parte delle ditte incaricate

Attenzione specifica va dedicata ad apparecchiature condivise, come tastiere, *touch-screen*, *mouse*, pulsantiere, pomoli e maniglie, distributori automatici.

La pulizia degli spogliatoi, delle docce e dei bagni è curata per garantire adeguate condizioni igieniche del personale.

Il dirigente preposto può adattare i cicli di pulizia previsti dai contratti in essere, ad invarianza di costi e d'intesa con l'impresa incaricata, per concentrare i servizi nei punti di maggiore interesse, compensando le prestazioni non necessarie nelle aree sottoutilizzate nell'attuale periodo; per motivate superiori esigenze può attivare servizi integrativi, previo finanziamento.

Ove si renda necessario, il dirigente preposto cura la sanificazione di spazi a seguito di contaminazione per la presenza di una persona con accertata o presunta positività al coronavirus, l'intervento viene eseguito o commissionato in conformità alle disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. La bonifica è associata ad una elevata ventilazione dei locali interessati.

6 - Protezione individuale.-

Le misure di igiene ed il rispetto delle distanze interpersonali sono gli strumenti principali di contenimento del rischio.

Ove il distanziamento non possa essere garantito, in relazione alle esigenze funzionali ed alla conformazione degli spazi disponibili ed in ogni caso di permanenza di più persone all'interno di spazi confinati è necessario imporre l'adozione di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, secondo quanto previsto dall'art. 16 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

L'impiego di mascherine di tipo chirurgico è disciplinato dall'art. 34, 3° comma, del Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Le protezioni alternative devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.C.M. del 26 aprile 2020.

Per favorire la pulizia delle mani all'interno dei luoghi di lavoro, sono resi disponibili, in particolare in corrispondenza degli accessi, prodotti sanificanti preferibilmente a base alcolica.

Tali prodotti non richiedono specifiche certificazioni e possono essere autoprodotti (cfr. istruzioni dell'O.M.S. [https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf](https://www.who.int/gpsc/5may/Guide%20to%20Local%20Production.pdf)).

Per la protezione dai rischi legati al contatto, possono essere utilizzati guanti monouso in gomma di tipo ordinario normalmente reperibili in commercio.

Gli altri dispositivi di protezione suggeriti (occhiali, visiere, tute, cuffie, ecc.) sono adottati e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

scelti in esito alla valutazione dei rischi, in funzione dell'intensità di esposizione.

La svestizione e lo smaltimento dei dispositivi di protezione avviene in modo da non vanificare l'effetto desiderato, sia per l'operatore che per l'ambiente di lavoro.

7 – Spostamenti interni ed attività.-

Gli spostamenti all'interno del luogo di lavoro sono rigorosamente limitati alle esigenze di esecuzione dei compiti di ciascuno.

L'organizzazione del lavoro tiene conto dell'esigenza di circoscrivere gli ambiti di lavoro di ciascuno e, per quanto possibile, favorisce la gestione delle funzioni per gruppi di persone separati ed individuabili.

Anche all'interno del luogo di lavoro sono preferibili i contatti a distanza, con l'impiego di strumenti telefonici e telematici. Gli incontri ed i colloqui diretti sono limitati a poche persone ed in ambienti ampi e ben ventilati, con durata ridotta allo stretto necessario.

L'attività di sportello, che non possa essere svolta in altra forma, è consentita con erogazione del servizio in forma protetta con l'interlocutore.

Sono limitate le attività didattiche tradizionali in aula, utilizzando metodi alternativi: nei casi in cui sia necessaria la presenza fisica o lo svolgimento di operazioni manuali, l'attività è organizzata nel rispetto dei criteri di distanza di sicurezza interpersonale o misure di protezione.

Sono sospesi gli eventi interni quali ricorrenze e cerimonie.

Il lavoratore è tenuto a prendere nota dei contatti lavorativi al fine di una successiva ricostruzione epidemiologica in caso di un contatto stretto non prevedibile come definito dalla Circolare del Ministero della Salute del 27 febbraio 2020.

8 – Controllo sanitario.-

Il dirigente preposto assicura la sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni del Servizio Sanitario Centrale del Corpo, con il costante supporto del medico competente e del medico incaricato. Le anomalie ed i casi di contagio accertato o sospetto sono subito segnalati al suddetto personale medico, per le valutazioni e le prescrizioni adeguate.

Sono curati gli accertamenti al rientro da periodi di malattia, prima di ammettere il lavoratore alla ripresa del servizio. In particolare, il personale guarito da COVID-19 riprende servizio solo previo assenso del medico competente.

Il medico competente e quello incaricato assicurano la costante sorveglianza e informazione del personale sulle condizioni di rischio e sulle misure di contenimento, insieme al datore di lavoro ed il r.s.p.p., prendendo in esame, altresì, i casi che siano segnalati ai fini del giudizio di fragilità sanitaria, che suggerisca l'adozione di misure aggiuntive o prioritarie per la tutela del lavoratore.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Riferimenti:

- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020
- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
- Circolare del Ministero della Salute del 27 febbraio 2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 11 marzo 2020
- Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2 del 12 marzo 2020
- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 (Confindustria – OO.SS.)
- Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 13 marzo 2020
- Nota del Capo del C.N.VV.F. n. 6088 del 17/03/2020 sulle misure generali per garantire il servizio e minimizzare le occasioni di contagio e sospensione delle attività informative e formative non a distanza
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020
- Circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione n. 2 del 1° aprile 2020
- Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” sottoscritto il 3 aprile 2020 (Ministero per la Pubblica Amministrazione – OO.SS.)
- “Documento Tecnico “*Ipotesi di rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*” approvato dal CTS nella seduta n. 49 del 09/04/2020 e pubblicato da INAIL (<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogogenerale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html>).
- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 24 aprile 2020 (Confindustria – OO.SS.)
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020
- Legge 24 aprile 2020, n.27, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge del 17 marzo 2020, n.18 e abrogazione dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14
- Direttiva N. 3/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione pubblicata il 4/5/2020 avente per oggetto “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”.